



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA BASILICATA

*Nella Camera di consiglio del 2 marzo 2016
composta dai magistrati:*

Presidente Rosario Scalia;
Consigliere Giuseppe Teti - relatore;
Referendario Vanessa Pinto;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 11 novembre 2000, n. 340;

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR nell'adunanza del 4 giugno 2009;

VISTO l'art. 17, comma 31, del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge 102/2009);

VISTA la delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, depositata il 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Nova Siri (MT) con nota nr. 15226/2015 pervenuta l'11 dicembre 2015;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 5/2016 del 2 marzo 2016, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale è stato anche nominato relatore il dott. Giuseppe Teti;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore;

FATTO

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Nova Siri chiede:

a) se sia possibile applicare la rateizzazione prevista dall'art. 194, comma 2, del Tuel, per il caso di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, anche ai crediti vantati dal Comune oggetto di accordo transattivo con il debitore e con tutte le garanzie della legge a tutela del pagamento;

b) nel caso di risposta affermativa, ove sia stato approvato un piano di riequilibrio pluriennale in corso di attuazione, se sia possibile la rateizzazione per tutta la durata del piano.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, sull'ammissibilità

1. Nell'esercizio della funzione consultiva, prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 - che dispone che le Regioni e le Autonomie Locali, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica - l'organo magistratuale non può esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa.

Requisito soggettivo

2. Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere, provenendo dal Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, è senz'altro ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Requisito oggettivo:

3.1 Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda l'ammissibilità oggettiva del quesito, riconducibile alla "*materia di contabilità pubblica*", che circoscrive la funzione consultiva, nel significato e nella portata fatta propria, in chiave ermeneutica, dalla Corte dei conti (cfr. tra le altre, deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 54 del 2010; deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014).

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, rientrano nel perimetro della materia della contabilità pubblica "*la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli*" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006). Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei "*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in*

grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (cfr. SS.RR. in sede di controllo n.54/2010 cit.), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica".

3.2. Quanto ai contenuti, la richiesta di parere in esame si colloca entro il limite della interpretazione e/o della portata di un determinato assetto normativo che possa avere un impatto sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui generali equilibri di bilancio, essendo finalizzata ad ottenere un esame della questione da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale ed è adeguatamente motivata, e ciò al fine di definire o rendere possibile la perimetrazione dell'oggetto stesso del quesito. Al contrario, le richieste di parere che sollecitano valutazioni su casi o atti gestionali specifici non sarebbero ammissibili. L'ausilio consultivo, inoltre, non potrebbe rappresentare una interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

3.3. Alla luce di quanto sopra, fermo restando che le concrete scelte gestionali e organizzative sono di competenza degli organi dell'Ente che se ne assume anche la responsabilità, la richiesta in esame è ammissibile.

Nel merito

4. Il principale interrogativo che pone il Comune è se l'Ente Locale, che sia creditore di somma di danaro derivante da sentenza, possa concordare con il debitore, con atto successivo alla decisione che ha accertato il credito, la rateizzazione dei pagamenti, ferme tutte le garanzie di legge per la tutela del credito. In via subordinata e nel caso di risposta affermativa, chiede se sia possibile che la durata della rateizzazione possa estendersi alla durata del piano di riequilibrio già approvato e in corso di esecuzione. Propone, al riguardo, una analogia con la situazione inversa, nella quale cioè è l'ente comunale a essere debitore di somma a seguito di sentenza da riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 2, del TUEL, che espressamente prevede la rateizzazione del debito nel termine di tre anni.

5.1 Sulla prima questione rileva la Sezione che non si rinvergono, nell'ordinamento, disposizioni che precludano all'Ente Locale, creditore di somma di danaro, di convenire con il debitore un piano di rateizzazione dei pagamenti.

La convenzione in questione, ovviamente, non potrà ridurre l'importo del credito, non essendo consentito all'Ente rimettere, neppure in parte, un debito, se non per motivate utilità dell'Ente medesimo, né fondare la "causa debendi" in un titolo diverso da quello portato in sentenza, ma, nella parte dispositiva, si limiterà a modulare nel tempo i pagamenti, definendo data, modalità di riscossione e importo di ciascuno.

La concessione del beneficio del termine per adempiere dovrà, necessariamente, essere assistita da idonee garanzie a tutela della realizzazione del credito.

Particolare attenzione dovrà essere riposta nelle garanzie di adempimento che dovranno necessariamente essere presenti nella convenzione. Ritiene il Collegio che garanzia adeguata sia la fideiussione bancaria, rilasciata da istituto di credito sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia. Ammesse nei confronti degli Enti pubblici sono anche le garanzie emesse da compagnie di assicurazione. Tuttavia, in questo caso, si raccomanda particolare cautela nella scelta, eventualmente, della compagnia garante, non essendo sufficiente la iscrizione in determinati registri, dovendosi, invece, per ragioni di pronta realizzazione del credito, operare opportuna selezione, orientata anche alla accessibilità alla tutela giudiziaria apprestata dall'ordinamento italiano.

5.2 Nel caso l'ente si trovasse a gestire un piano di riequilibrio pluriennale, non si intravedono particolari problemi di natura contabile che possano interferire nella modulabilità del termine di riscossione del credito. Qualora il credito fosse già stato inserito nel piano, e dunque già accertata l'entrata, si tratterà di verificare se i termini previsti per la sua realizzazione (riscossione) coincidono con quelli della rateizzazione concordata. Qualora così non fosse, ritiene la Sezione che, senza dover apportare modifiche al piano, sia possibile imputare le riscossioni agli esercizi convenuti in sede di elaborazione dei bilanci pluriennali. Nel caso in cui il credito non fosse stato considerato nel piano, se ne dovrà accertare l'importo e imputare le riscossioni agli esercizi di scadenza delle singole rate, secondo i criteri di contabilità vigenti.

In ogni caso, l'arco temporale di rateizzazione del credito, soprattutto laddove è in esecuzione un piano di riequilibrio pluriennale, dovrà tener conto del bilanciamento delle esigenze del debitore con le ragioni del più celere raggiungimento dell'obiettivo di risanamento, che è l'interesse primario della collettività amministrata.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata rende nelle sopra esposte considerazioni il proprio parere in relazione alle richieste formulate dal Sindaco del Comune di Nova Siri con la nota in epigrafe citata;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Nova Siri; che l'originale della presente pronunci resti depositata presso la predetta Segreteria

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 2 marzo 2016.

F.to Giuseppe Teti

IL
RELATORE

MAGISTRATO

IL PRESIDENTE
F.to Rosario SCALIA

Depositata in Segreteria il 2 marzo 2016

IL FUNZIONARIO PREPOSTO AL
SERVIZIO DI SUPPORTO
F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO